

Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni

Conchiusa a Ginevra l'11 ottobre 1933

Approvata dall'Assemblea federale il 13 giugno 1934²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 luglio 1934

Entrata in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1934

(Stato 4 novembre 2016)

Sua Maestà il Re dell'Albania; il Presidente del Reich Germanico; il Presidente federale della Repubblica Austriaca; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dei Domini britannici d'oltre mare, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re dei Bulgari; il Presidente della Repubblica del Cile; il Presidente del Governo Nazionale della Repubblica Cinese; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città libera di Danzica; il Presidente della Repubblica Spagnuola; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d'Ungheria; il Presidente della Repubblica di Lettonia; il Presidente della Repubblica di Lituania; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

animati dal desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione della tratta delle donne e dei fanciulli;

presa conoscenza delle raccomandazioni contenute nel rapporto presentato al Consiglio della Società delle Nazioni dal Comitato contro la tratta delle donne e dei fanciulli sui lavori della dodicesima sessione;

avendo risolto di completare, con una convenzione nuova, l'Accordo del 18 maggio 1904³ e le Convenzioni del 4 maggio 1910⁴ e del 30 settembre 1921⁵, concernenti la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli,

hanno designato a questo scopo come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

CS 12 45; FF 1934 I 870 ediz. ted. 877 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² RU 50 643

³ RS 0.311.31

⁴ RS 0.311.32

⁵ RS 0.311.33

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Chiunque, allo scopo di favorire l'altrui libidine, arruola, rapisce o svia, anche col suo consenso, una donna o una giovane maggiorenne per trarla alla prostituzione in un altro paese, dev'essere punito, anche se i vari atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi paesi.⁶

È punibile anche il tentativo. Lo stesso dicasi, nei limiti legali, degli atti preparatori.

Nel senso del presente articolo, l'espressione «paese» comprende le colonie ed i protettorati dell'Alta Parte contraente interessata, come pure i territori sotto la sua sovranità e quelli per i quali le è stato affidato un mandato.

Art. 2

Le Alte Parti contraenti la cui legislazione attualmente non basti per reprimere i reati previsti nell'articolo precedente, si impegnano a prendere i provvedimenti necessari, affinché questi reati siano puniti secondo la loro gravità.

Art. 3

Per ogni individuo dell'uno o dell'altro sesso che abbia commesso o tentato di commettere uno dei reati previsti nella presente Convenzione o nelle Convenzioni del 1910⁷ e 1921⁸ concernenti la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, le Alte Parti contraenti si impegnano, allorché i fatti che costituiscono gli elementi del reato sono stati o dovevano essere attuati in diversi paesi, a comunicarsi le informazioni seguenti (o informazioni analoghe consentite dalle leggi o dai regolamenti interni);

- a. le sentenze di condanna con tutte le altre informazioni utili che potessero essere ottenute sul delinquente, per esempio, i dati dello stato civile, i connotati, le impronte digitali, la fotografia, il casellario giudiziario, le indicazioni sul modo di agire, ecc.;
- b. l'indicazione delle misure di respingimento al confine o di espulsione di cui fosse stato oggetto.

Questi documenti e informazioni saranno mandati direttamente e senza indugio alle autorità dei paesi interessati, per ciascun caso particolare, dalle autorità designate conformemente all'articolo 1 dell'Accordo concluso a Parigi il 18 maggio 1904⁹.

⁶ Vedi l'art. 196 CP (RS 311.0).

⁷ RS 0.311.32

⁸ RS 0.311.33

⁹ RS 0.311.31

Quest'invio avrà luogo, per quanto possibile, in tutti i casi di accertamento di reato, di condanna, di respingimento al confine o di espulsione.

Art. 4

Se fra le Alte Parti contraenti dovesse sorgere una divergenza qualsiasi circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o delle Convenzioni del 1910¹⁰ e 1921¹¹, e se questa divergenza non potesse essere risolta in modo soddisfacente per via diplomatica, essa sarà regolata conformemente alle disposizioni in vigore fra le parti e concernenti il regolamento delle divergenze internazionali.

Nel caso in cui fra le parti non esistessero disposizioni siffatte, esse sottoporranno la divergenza ad una procedura arbitrale o giudiziaria. Non intervenendo un accordo sulla scelta di un altro tribunale, la divergenza verrà sottoposta, a domanda di una delle parti, alla Corte permanente di Giustizia internazionale¹² se le parti in causa hanno aderito tutte al Protocollo del 16 dicembre 1920 relativo allo Statuto di detta Corte; altrimenti ad un tribunale arbitrale costituito conformemente alla Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907¹³ per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.

Art. 5

La presente Convenzione, di cui fanno egualmente fede il testo francese e quello inglese, porterà la data di oggi e potrà essere firmata fino al 1° aprile 1934, da tutti i Membri della Società delle Nazioni o da tutti gli Stati non membri che si sono fatti rappresentare alla Conferenza che ha elaborato la presente Convenzione, o ai quali il Consiglio della Società delle Nazioni abbia comunicato copia della presente Convenzione a questo scopo.

Art. 6

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società, come pure agli Stati non membri di cui all'articolo precedente.

Art. 7

A contare dal 1° aprile 1934, ogni Membro della Società delle Nazioni e ogni Stato non membro di cui all'articolo 5 potrà aderire alla presente Convenzione. Gli atti di adesione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁴ che

¹⁰ RS 0.311.32

¹¹ RS 0.311.33

¹² Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia; RS 0.193.501).

¹³ RS 0.193.212

¹⁴ Dopo lo scioglimento delle Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società, come pure agli Stati non membri di cui al detto articolo.

Art. 8

La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto due ratificazioni o adesioni.

Essa sarà registrata dal Segretario generale il giorno della sua entrata in vigore.

Le ratificazioni o adesioni ulteriori avranno effetto allo spirare di un termine di sessanta giorni, a contare dal giorno del loro ricevimento da parte del Segretario generale.

Art. 9

La presente Convenzione potrà essere disdetta mediante notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁵. Questa disdetta avrà effetto un anno dopo il suo ricevimento e solo in confronto dell'Alta Parte contraente che l'avrà notificata.

Art. 10

Ciascun'Alta Parte contraente potrà dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, che, accettando la presente Convenzione, essa non assume alcun obbligo per l'insieme o una parte delle sue colonie, protettorati, territori d'oltre mare, territori posti sotto la sua sovranità o territori per i quali le è stato affidato un mandato.

Ciascun'Alta Parte contraente potrà ulteriormente dichiarare al Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁶ che la presente Convenzione si applica all'insieme o ad una parte dei territori che hanno formato l'oggetto d'una dichiarazione nel senso del capoverso precedente. La detta dichiarazione avrà effetto sessanta giorni dopo il suo ricevimento.

Ciascun'Alta Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare interamente o in parte la dichiarazione di cui al capoverso 2. In tal caso, questa dichiarazione di ritiro avrà effetto un anno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁷.

Il Segretario generale comunicherà a tutti i Membri della Società delle Nazioni, come pure agli Stati non membri di cui all'articolo 5, le disdette previste nell'articolo 9 e le dichiarazioni ricevute in virtù del presente articolo.

Nonostante la dichiarazione fatta in virtù del primo capoverso del presente articolo, il capoverso 3 dell'articolo 1 resta applicabile.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

¹⁵ Vedi la nota all'art. 7.

¹⁶ Vedi la nota all'art. 7.

¹⁷ Vedi la nota all'art. 7.

Fatto a Ginevra, l'undici ottobre millenovecentotrentatrè, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni¹⁸ e di cui le copie certificate conformi saranno consegnate a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri di cui all'articolo 5.

(Seguono le firme)

¹⁸ Vedi la nota all'art. 7.

Campo d'applicazione il 4 novembre 2016¹⁹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	10 aprile	1935 A	9 giugno	1935
Algeria	31 ottobre	1963 A	31 dicembre	1963
Australia	2 settembre	1936	1° novembre	1936
Isola di Norfolk	2 settembre	1936	1° novembre	1936
Austria	7 agosto	1936	6 ottobre	1936
Belarus	21 maggio	1948 A	20 luglio	1948
Belgio	11 giugno	1936	10 agosto	1936
Benin	4 aprile	1962 S	1° agosto	1960
Brasile	24 giugno	1938 A	23 agosto	1938
Bulgaria	19 dicembre	1934	17 febbraio	1935
Camerun	27 ottobre	1961 S	1° gennaio	1960
Cile	20 marzo	1935	19 maggio	1935
Cina				
Macao ^a	13 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Congo (Brazzaville)	15 ottobre	1962 S	15 agosto	1960
Côte d'Ivoire	8 dicembre	1961 S	7 agosto	1960
Cuba	25 giugno	1936 A	24 agosto	1936
Filippine	30 settembre	1954 A	29 novembre	1954
Finlandia	21 dicembre	1936 A	19 febbraio	1937
Francia	8 gennaio	1947	9 marzo	1947
Grecia	20 agosto	1937	19 ottobre	1937
Iran	12 aprile	1935 A	11 giugno	1935
Irlanda	25 maggio	1938 A	24 luglio	1938
Libia	17 febbraio	1959 A	18 aprile	1959
Lussemburgo	14 marzo	1955 A	13 maggio	1955
Madagascar	12 febbraio	1964 A	12 aprile	1964
Mali	2 febbraio	1973 A	2 aprile	1973
Messico	3 maggio	1938 A	2 luglio	1938
Nicaragua	12 dicembre	1935 A	10 febbraio	1936
Niger	25 agosto	1961 S	3 agosto	1960
Norvegia	26 giugno	1935	25 agosto	1935
Paesi Bassi	20 settembre	1935	19 novembre	1935
Aruba	20 settembre	1935	19 novembre	1935
Curaçao	20 settembre	1935	19 novembre	1935
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	20 settembre	1935	19 novembre	1935
Sint Maarten	20 settembre	1935	19 novembre	1935
Polonia	8 dicembre	1937	6 febbraio	1938

¹⁹ RU 1972 1838, 1983 29, 2006 761 e 2016 3857.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Portogallo	7 gennaio	1937	8 marzo	1937
Rep. Centrafricana	4 settembre	1962 S	13 agosto	1960
Repubblica Ceca	30 dicembre	1993 S	1° gennaio	1993
Romania	6 giugno	1935 A	5 agosto	1935
Russia	18 dicembre	1947 A	16 febbraio	1948
Senegal	2 maggio	1963 S	20 giugno	1960
Singapore	26 ottobre	1966 A	25 dicembre	1966
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Sudafrica	20 novembre	1935	19 gennaio	1936
Sudan	13 giugno	1934 A	24 agosto	1934
Svezia	25 giugno	1934	24 agosto	1934
Svizzera	17 luglio	1934	15 settembre	1934
Turchia	19 marzo	1941 A	18 maggio	1941
Ungheria	12 agosto	1935	11 ottobre	1935

^a Dal 21 ott. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

